m_amte.DVA.RAGARROHURHDUSATRIALF0\$306A.03-10-2016



Stabilimento di Marano Veneziano

Via Miranese n°72 I - 30030 Marano Veneziano (VE) Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Marchi Finanziaria srl Reg. imp. Firenze 02316220488 Tel. +39-041-5674200 Fax +39-041-5674250



Internet: www.marchi-industriale.it e-mail: info@marchi-industriale.it
Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Certiquality n° 3691
Sistema di Gestione per l'Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 – Certificato Certiquality n°11192
"Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di acido solforico, oleum, solfato di potassio, acido cloridrico, policloruro di alluminio (Flomar), in diverse concentrazioni e tipologie"

Mira, 30 settembre 2016

Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Att. Dott. Giuseppe Lo Presti Via C. Colombo, 44 00147 Roma

Oggetto: <u>A.I.A. MARCHI INDUSTRIALE SpA - Decreto prot. n. DVA-DEC - 2011 - 0000229 del 03/05/2011 - Nota ISPRA n°48314 del 25/07/2016 e Vs. comunicazioni n. 0020430 e n. 0020431 del 3/08/2016 - </u>

Si riscontra la nota ISPRA in oggetto e le correlate comunicazioni inviate da codesto Ministero, per avanzare alcune osservazioni, allo scopo di favorire la revisione e la revoca delle determinazioni assunte da codesta Autorità.

Quanto alla violazione dell'art. 5, comma 4, dell'AIA in oggetto, dedotta con la predetta nota ISPRA e posta a fondamento della diffida assunta da codesto Ministero con la comunicazione n. 0020430, si osserva che la prescrizione autorizzativa in esame impone di comunicare "ogni modifica progettata prima della sua realizzazione", nonché "ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione".

La mera sostituzione di un preesistente componente dell'impianto autorizzato con un altro semplicemente di nuova costruzione (nel caso di specie il forno di combustione dello zolfo), non solo non determina alcuna delle predette variazioni, ma non dà neppure corpo ad una modifica in ragione di suoi eventuali diversi parametri di qualsiasi genere.

Ne consegue che alcuna inosservanza della definizione riportata all'art. 5, comma 1, lett. I), del D.Lgs. n. 152/2006 (costituisce modifica soltanto "la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente") può essere rinvenuta nella mera sostituzione – l'un per l'altro – di un componente o di un'apparecchiatura dell'impianto, che anche sotto il profilo ambientale è del tutto neutra.

Si ribadisce che il forno in questione presenta le stesse caratteristiche del precedente (come peraltro ammesso da ISPRA nella nota in oggetto, conformemente a quanto riportato nella Relazione Finale ARPAV del 14 giugno 2016), non comporta né un aumento produttivo, né una variazione delle emissioni in atmosfera e, quindi, in assenza degli effetti sull'ambiente prescritti dal citato art. 5, comma 1, lett. I), del T.U.A., non si

MARCHI Industriale S.p.A.

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.



Stabilimento di Marano Veneziano

Via Miranese n°72 I - 30030 Marano Veneziano (VE) Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Marchi Finanziaria srl Reg. imp. Firenze 02316220488 Tel. +39-041-5674200 Fax +39-041-5674250



Internet: www.marchi-industriale.it e-mail: info@marchi-industriale.it
Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Certiquality n° 3691
Sistema di Gestione per l'Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 - Certificato Certiquality n°11192
"Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di acido solforico, oleum, solfato di potassio, acido cloridrico, policloruro di alluminio (Flomar), in diverse concentrazioni e tipologie"

determina quella modifica che sola impone la preventiva comunicazione a codesto Ministero.

Diversamente si darebbe corso ad un'interpretazione estensiva della definizione di modifica, tanto da ricomprendervi qualsiasi sostituzione, quantunque ambientalmente neutra e, finanche, qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, quasi che la disciplina dell'AIA avesse incorporato un principio generale d'immutabilità degli impianti dalla stessa regolati, a prescindere dalla loro reale interazione con l'ambiente, interpretazione alla quale codesto Ministero vorrà evitare di accedere, revocando le sue determinazioni in proposito.

In merito all'ulteriore violazione dedotta nella nota ISPRA in esame, riguardante la prescrizione autorizzativa riportata al paragrafo 9.3.1 del Parere Istruttorio Conclusivo, tabella di pag. 54, in relazione al Camino 3 ed al limite ivi stabilito per l'acido solforico, si evidenzia che il limite prescritto è **35 mg/Nm³ di H₂SO₄ come media annuale** sulle misurazioni effettuate durante il medesimo arco temporale, sicché non si determina l'inosservanza del medesimo limite tutte le volte in cui tale superamento sia stato accertato in occasione di una sola delle misurazioni eseguite (ogni sei mesi, come previsto a pag. 11 del relativo Piano di Monitoraggio e Controllo), quand'anche calcolata come media dei tre campionamenti, riferiti ciascuno ad un'ora di funzionamento dell'impianto, secondo quanto indicato nel medesimo paragrafo 9.3.1 del P.I.C., pag. 56, per tutti i parametri monitorati in discontinuo, tra i quali rientra l'acido solforico.

Ne discende che il limite imposto con la vigente AIA per l'acido solforico al Camino 3 è sempre stato rispettato, sia che ci si riferisca alle due misurazioni annuali prescritte dal P.I.C., sia se ci si riferisca alle campagne di misura effettuate internamente tramite due distinti laboratori accreditati (si veda al riguardo la nota trasmessa il 15 luglio 2016 e ricevuta da ISPRA con prot. n°47029 del 18 luglio 2016). Anche in presenza di singoli sforamenti numerici della soglia, il valore medio annuale è sempre risultato abbondantemente sotto il limite prescritto.

E' indubbio che il valore limite dell'acido solforico riferito alla **media annuale** delle singole misurazioni eseguite (unico parametro dell'intera tabella di pag. 54 del P.I.C. a presentare questa connotazione, peraltro in corrispondenza con quanto stabilito dalle BAT per il medesimo parametro, in ragione — evidentemente - di valutazioni tecniche legate alla sostanza ed ai suoi cicli produttivi) implica possibili sforamenti ("fluttuazioni" le definisce la predetta nota ISPRA) in occasione di singoli campionamenti o di singole misurazioni, sempre che nel complesso dei dati raccolti la suddetta media annuale delle misurazioni rimanga comunque al di sotto della soglia prescritta.

Nel caso dell'acido solforico quindi non è ammesso il mero riferimento al rispetto dei valori della concentrazione limite, dal momento che per tale parametro – e solo per esso – è espressamente stabilito il riferimento del limite ad una **media annuale** delle misurazioni previste.

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.



Stabilimento di Marano Veneziano

Via Miranese n°72 I - 30030 Marano Veneziano (VE)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Marchi Finanziaria srl Reg. imp. Firenze 02316220488

Tel. +39-041-5674200 Fa

Fax +39-041-5674250



Internet: www.marchi-industriale.it e-mail: info@marchi-industriale.it
Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Certiquality n° 3691
Sistema di Gestione per l'Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 – Certificato Certiquality n°11192
"Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di acido solforico, oleum, solfato di potassio, acido cloridrico, policloruro di alluminio (Flomar), in diverse concentrazioni e tipologie"

Si osserva infine che, secondo la stessa nota ISPRA in esame, "il richiamato criterio di conformità risulti di difficile ottemperanza e pertanto gli Enti di Controllo ritengono necessario l'avvio di un procedimento di modifica dell'AlA al fine di risolvere le criticità interpretative illustrate", come confermato pure dalla Relazione Finale ARPAV del 14 giugno 2016, al punto 3.2.1, ove si legge "...il gruppo ispettivo rileva comunque che per tale inquinante, per cui sono previsti nel PMC 2 campionamenti discontinui l'anno, è previsto un limite di emissione annuale. Di fatto non è possibile pertanto stabilire il rispetto del limite in questione data l'evidente impossibilità di stabilire un valore attendibile di concentrazione media annuale sulla base di un numero così limitato di misure".

Codesto Ministero, con la comunicazione n. 0020430 del 3 agosto 2016, ha preannunciato a sua volta l'avvio del procedimento per l'aggiornamento della AIA vigente, proprio in considerazione della "... difficoltà di interpretazione delle modalità di monitoraggio e controllo per l'acido solforico", così ribadendo quantomeno la sussistenza di dubbi interpretativi sulle suddette prescrizioni e di oggettive problematiche connesse alla gestione di un limite basato su tali prescrizioni.

Anche per questo aspetto della vicenda in esame si confida pertanto nella revoca della diffida assunta da codesto Ministero con la comunicazione n. 0020431 del 3 agosto 2016.

La scrivente infine, come da richiesta contenuta nella nota in oggetto (vd. pag. 3, lett. b), per verificare anche gli sporadici episodi di "fluttuazioni" (che, si ribadisce, non portano ad alcun superamento del valore medio annuo imposto dall'AIA), ha avviato un'analisi straordinaria sugli impianti, in aggiunta a quelle periodicamente condotte, rivolta allo studio delle caratteristiche del flusso gassoso e dello stato delle apparecchiature installatevi. Tale indagine è stata eseguita su ogni linea convogliata alla colonna finale di abbattimento, specificatamente sulla principale linea di produzione e sulle linee di captazione provenienti dal parco serbatoi di stoccaggio oleum, dai tinelli di produzione e dal carico acido solforico/oleum.

Da questa analisi straordinaria è emerso che nella linea di captazione proveniente dal carico acido solforico/oleum, una candela filtrante avente lo scopo di abbattere le nebbie acide – denominata tecnicamente brinks – presentava una leggera fessurazione nella costituente maglia, in grado di causare **in ipotesi** passaggi sporadici (fluttuazioni, per l'appunto) poi non totalmente abbattuti dallo scrubber finale. La scrivente ha eseguito la necessaria riparazione del brinks, ha acquistato un ricambio e valuterà la frequenza di verifica di queste apparecchiature con possibile riduzione delle tempistiche tra due controlli consecutivi.

In attesa di cortese riscontro su quanto illustrato, si ringrazia dell'attenzione e s'inviano distinti saluti

Marchi Industriale S.p.A

Ing. Raoul Tomaello